

CONTRATTO DI LAVORO PROVINCIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI ATTIVITA' DI CORRIERE E DI SPEDIZIONIERE, INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 29/5/1971.

Il giorno 25 ottobre 1972 presso la sede dell'Associazione Industriali di Pesaro, Piazza Lazzarini

f r a

- l'Associazione degli Industriali rappresentata dal Delegato per i R.S. Ing. Curzio Baldeschi con l'assistenza del Sig. Francesco Vitali e del Dott. Antonio Marchetti
- i rappresentanti locali delle ditte Forese e Mazzanti
e
- la Federazione Italiana Autoferrotranvieri e Internavigatori -FIAI-CGIL - Sezione Provinciale di Pesaro, rappresentata dal Sig. Giuseppe Galuzzi
- la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari del Traffico -FILTAT-CISL - Sezione Provinciale di Pesaro, rappresentata dal Sig. Norberto Crinelli
- la Unione Italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari del Traffico e Portuali -UILTATEP-UIL- Sezione Provinciale di Pesaro, rappresentata dal Sig. Giorgio Fazi

viene stipulato il presente accordo provinciale integrativo del c.c.n.l. 29/5/1971 per il personale dipendente da imprese esercenti attività di corriere :

1) in attuazione delle norme previste dall'art. 40 del c.c.n.l. 29/5/1971 ed a complemento dell'accordo integrativo provinciale 18/6/1970, a partire dal 1° dicembre 1972 la indennità di presenza per gli impiegati, la indennità chilometrica per gli autisti, la indennità di mancato cottimo per il restante personale operaio vengono stabilite in £. 9.000 (novemila) mensili.

Poichè il suddetto importo si intende comprensivo anche della indennità di mensa che si considera pari a £. 150 al giorno, al personale in trasferta sarà detratta una quota giornaliera della indennità di mensa per ogni giorno in cui viene corrisposta la indennità di trasferta;

2) dal 1°/7/1973 le predette indennità vengono aumentate di £. 2.000 (duemila), cioè vengono portate a complessive £. 11.000 (undicimila) fermo restando il concetto di detrazione già espresso per quanto riguarda la indennità di mensa;

3) il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 1974.

Letto, approvato e sottoscritto.

FIAI-C.G.I.L.


FILTAT-C.I.S.L.

UILTATEP-U.I.L.

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

DITTA FORESE

DITTA MAZZANTI



[Handwritten signature]

In aggiunta all'accordo integrativo provinciale del 18 giugno 1970 si conviene quanto segue :

1) dal 1°/12/1972 la indennità di presenza (impiegati) e la indennità chilometrica o di mancato cottimo (operai) vengono aumentate di L. 9.000 (lire novemila) mensili; tale cifra si intende comprensiva anche dell'indennità di mensa pari a L. 150 al giorno.

Al personale in trasferta verrà detratto per ogni giorno di trasferta l'importo dell'indennità di mensa.

2) dal 1°/7/1973 le predette indennità di cui al n. 1) vengono aumentate di altre L. 2.000 (lire duemila) e cioè L. 11.000 (undicimila) mensili complessivamente, fermi restando i concetti prima espressi per l'indennità di mensa.

3) Corresponsione di una somma forfettaria "una tantum" di L. 35.000 (lire trentacinquemila) per il periodo 1°/7-30/11/1972.

Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 1974.

Letto, approvato e sottoscritto in data odierna, 25 ottobre 1972.

SINDACATI LAVORATORI

[Handwritten signatures of labor union representatives]

SINDACATI DATORI DI LAVORO

[Handwritten signatures of employer union representatives]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Handwritten signature]
D. J. [illegible]